REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1981

che fissa per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori è calcolato, per gli Stati membri diversi dalla Grecia, tenendo conto :

— del livello del prezzo minimo in vigore durante la campagna di commercializzazione precedente, e

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che, in applicazione di tali criteri, il prezzo minimo per gli Stati membri diversi dalla Grecia viene fissato ai livello sotto indicati ;

considerando che l'articolo 3 ter del suddetto regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che, in applicazione di tali criteri, l'importo dell'aiuto viene fissato, per gli Stati membri diversi dalla Grecia, ai livelli sotto indicati ;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, l'articolo 103 dell'atto di adesione dispone che il prezzo minimo da pagare ai produttori ellenici è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia ai produttori nazionali nel periodo di riferimento definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio [3], adattato per tener conto della differenza tra il prezzo in Grecia e quello fissato per gli altri Stati membri ;

considerando che, in applicazione di tali criteri, il prezzo minimo per la Grecia viene fissato ai livelli sotto indicati ;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, l'articolo 103 dell'atto di adesione definisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, in applicazione di tali criteri, l'importo dell'aiuto viene fissato, per la Grecia, ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato per la campagna 1981/1982, per 100 kg netti di duroni ed altre ciliegie dolci, partenza piantagione, a 73,04 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ed allo stesso importo per la Grecia.

2. Per la campagna in causa, l'importo dell'aiuto alla produzione per i duroni e le altre ciliegie dolci, senza nocciolo, conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato a 32,25 ECU per 100 kg, imballaggio immediato compreso, per gli Stati membri diversi dalla Grecia ed a 20,41 ECU per la Grecia.

Questo importo è moltiplicato per il coefficiente 0,90 per ottenere l'aiuto per i duroni e le altre ciliegie dolci con nocciolo conservate allo sciroppo.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato per la campagna 1981/1982, per 100 kg netti di amarene, partenza piantagione, a :

— 82,06 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia, e

— 67,815 ECU per la Grecia.

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.

2. Per la campagna in causa, l'importo dell'aiuto alla produzione per le amarene senza nocciolo conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del suddetto regolamento, è fissato, per 100 kg, imballaggio immediato compreso, a :

— 30,15 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia, e

— 16,75 ECU per la Grecia.

Questo importo è moltiplicato per il coefficiente di 0,83 per ottenere l'aiuto per le amarene con nocciolo conservate allo sciroppo.

Articolo 3

1. L'aiuto previsto dagli articoli 1 e 2 per la Grecia si applica all'intera produzione di prodotti trasformati ottenuta da materia prima coltivata in Grecia.

2. Qualora la trasformazione sia effettuata fuori dello Stato membro nel quale è stata prodotta la materia prima, gli Stati membri forniscono, agli Stati membri che versano l'aiuto alla trasformazione, gli elementi che permettono di constatare il rispetto del prezzo minimo dovuto ai produttori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal :

— 12 maggio 1981 per i duroni e le altre ciliegie dolci,

— 20 maggio 1981 per le amarene conservate allo sciroppo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN